

## NOTE SULL'AMMINISTRAZIONE VENEZIANA IN ISTRIA NEL SECOLO XV

Alfredo VIGGIANO

dott., Università degli Studi di Venezia, Venezia, IT  
mag., Univerza v Benetkah, Benetke, IT

### SINTESI

*In questo saggio si cerca di comprendere la natura della politica del diritto veneziana nella penisola istriana del Quattrocento. Si è cercato di comprendere quali siano stati gli strumenti attraverso i quali Venezia ha cercato di legittimare la propria funzione di governo, con quale cultura politica. Allo stesso modo si è cercato di interpretare il ruolo dei rettori inviati dalla capitale, il loro rapporto, spesso improntato ad una notevole conflittualità, con le popolazioni soggette ed il loro rapporto con la dominante. L'analisi di una certa casistica giudiziaria ha consentito di comprendere l'intreccio tra diritto veneziano e diritto locale.*

La storiografia più recente tende a sottolineare, nel definire i caratteri salienti della politica del diritto della Serenissima, l'estrema duttilità, la grande elasticità nella concezione del rapporto di governo con le popolazioni soggette, la pluralità, in sostanza, delle forme dell'esercizio del potere<sup>1</sup>. Diverse funzioni di una politica che si doveva di fatto adattare alla varietà delle configurazioni di potere e delle tradizioni politiche e giuridiche dei territori soggetti, e che comincia ad emergere, secondo le caratteristiche che si sono indicate, nel corso del Quattrocento. Altro carattere peculiare della politica veneziana - e distintivo rispetto all'esperienza degli altri stati italiani coevi in via di formazione - risulta essere la notevole ampiezza, la difforme dislocazione geografica dei territori che, già a partire dal XIII secolo, vengono a cadere sotto la sua egida: il dominio cosiddetto *da Mar* con Candia e Cipro, le coste della Dalmazia e le isole Ionie, ed il Dominio *da Terra*, che partendo dalla precoce annessione della Marca Trevigiana nel corso del '300, si estende facilitato dalla crisi irreversibile dei regimi signorili, verso Vicenza, Padova, Verona e la Patria del Friuli, fino ad investire le province lombarde di Bergamo e di Brescia, di Crema e di Cremona<sup>2</sup>.

1 Cfr. a tale proposito i saggi di G. Cozzi contenuti in *Repubblica di Venezia e Stati italiani...* Torino, 1982. Mi permetto di rinviare per il Quattrocento a A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1983.

2 Per una ricostruzione esauriente degli avvenimenti politici e militari che hanno portato alla

In un contesto così diversificato risulta sicuramente originale la posizione occupata dalla penisola istriana, quasi simbolicamente situata tra Stato *da Terra* e Stato *da Mar*. Il controllo della Serenissima sopra le terre di cui si vuole trattare si era già venuto configurando nel corso del '200 e del '300. Non si deve certo pensare ad un dominio esercitato in modo pieno ed uniforme, dotato di ampi poteri e di apparati di controllo. Un'autorità dai colori un pò stinti, quindi, una sovranità applicata con intermittenza. Piuttosto l'esercizio di un potere costruito sopra diritti e giurisdizioni, attorno ad avamposti e luoghi fortificati che potessero garantire lo svolgersi ordinato dei commerci levantini<sup>3</sup>.

Queste, in modo molto schematico, le caratteristiche che emergono dalla lettura dei *Pacta* stipulati tra Venezia e le comunità istriane nel corso del Medioevo<sup>4</sup>. Sopra ampie zone della penisola, lungo il XIII e parte del XIV secolo, la fonte primaria, legittimamente riconosciuta, dell'autorità sovrana era costituita comunque dall'Imperatore. L'analisi dell'intensa contrattazione tra Venezia da una parte e, dall'altra, l'autorità imperiale, i conti di Gorizia ed il patriarcato aquileiese ci consente di percepire le modalità dell'acquisizione progressiva della penisola da parte della repubblica marciana, del sostanziale svincolarsi del marchesato d'Istria dalla tutela dell'Impero. È nel corso del secondo e del terzo decennio del Trecento che l'autorità veneziana comincerebbe a farsi avvertire e ad imporsi in modo meno intermittente e discontinuo che in passato<sup>5</sup>.

E' opportuno chiedersi a questo punto su quali fattori Venezia fondasse la legittimità della propria autorità, attraverso quali strumenti di governo cercasse di infondere un sia pur primitivo sentimento di obbedienza alle popolazioni soggette. Non poteva valere - proprio a causa delle modalità attraverso cui si era costituita la presenza veneziana in Istria - il criterio dello *jus belli*, del diritto di conquista, e quindi di una netta affermazione di sovranità, né quello, più paternalisticamente orientato della spontanea *deditio* delle comunità assoggettate, come sarà per la Terraferma veneta<sup>6</sup>. E neppure, a mio avviso, una forza cogente era attribuita alle pattuizioni stipulate tra la Dominante e i centri istriani, prive per la gran parte, di una precisa definizione degli ambiti giurisdizionali.

formazione dello Stato territoriale cfr. G. Cozzi, *Storia di Venezia*

3 Sulla complessa costituzione del controllo veneziano sulla penisola istriana cfr. G. De Vergottini, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il Medio Evo*, Trieste 1974.

4 Cfr. Archivio di Stato, Venezia (d'ora in avanti ASV), *Pacta*, passim

5 Per questa periodizzazione cfr. Cozzi, *La politica del diritto della Repubblica di Venezia*, in *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, 1982, pp. 236-238.

6 Sulla complessa questione di ordine politico, costituzionale e giuridico cfr. J. Grubb, *Firstborn of Venice: Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore 1988; A. Mazzacane, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"*, in *Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1980, pp. 577-650; A. Menniti Ippolito, *Le dedizioni e lo Stato regionale: osservazioni sul caso veneto*, "Archivio veneto", CXVII (1986), pp. 5-30.

Uno degli strumenti grazie al quale Venezia aveva cercato di far passare la propria idea del diritto e dell'autorità era costituito da quella che potremo definire "politica statutaria": dalla volontà cioè di riformare gli statuti delle città soggette o di farne redigere di nuovi, riservandosi, tuttavia, sempre il potere di convalidare le norme riformate o di respingerle perchè contraddittorie con la sua intenzione di governo<sup>7</sup>. Si è assai dibattuto sulla reale efficacia politica di tale strumento per l'affermazione della superiorità del *Commune Veneciarum*, se si sia trattato cioè di una diretta espressione della volontà del centro dominante di controllare e di unificare le raccolte normative locali, o se si sia trattato piuttosto di una intersezione tra le ragioni del Principe e l'emersione di un processo di autoidentificazione delle comunità soggette, che appare particolarmente intenso all'interno dei domini della Repubblica nel corso del XIV e del XV secolo. Redazione ed edizione di statuti che conosce una certa fortuna anche nella penisola istriana, analogamente a quanto si verifica in altre zone della terraferma veneta. Montona, Isola, Pola avranno i loro statuti, rispettivamente, nel 1300, 1360, e tra il 1330 e 1367; Capodistria e Pirano, che già li possedevano, ne conosceranno una nuova edizione nel 1307 e nel 1367.

Grande importanza era attribuita alla gerarchia delle fonti di diritto comprese negli statuti cui i rappresentanti veneziani nel dominio ed i sudditi, nel loro quotidiano operare, si dovevano attenere. Può essere interessante notare come, analogamente a quanto si era verificato per le comunità più prossime alla capitale (pensiamo a Torcello, Chioggia, Burano o Mazzorbo) facenti parte del cosiddetto *Dogado* - l'insieme delle terre comprese tra Grado e Cavazere - Venezia aveva operato in modo che nella gerarchia delle fonti degli statuti istriani non si facesse menzione del diritto imperiale. E se tale atteggiamento risulta essere quasi un'ovvia conseguenza del faticoso tentativo di sottrarre la penisola al controllo e all'influenza politica e culturale dell'Impero, assume una diversa valenza se confrontato alla politica più permissiva ed accondiscendente adottata dalla Serenissima nei confronti delle città maggiori del Dominio *da Terra*.

Difficile valutare il grado di affinità e di distanza tra diritto veneto e diritto delle comunità istriane, soprattutto nelle sue ripercussioni pratiche. Pier Silverio Leicht ha dimostrato l'esistenza di analogie e consonanze tra alcune norme del diritto di famiglia vigente nella città marciana e altre norme iscritte nelle raccolte statutarie di talune località della zona di cui ci stiamo occupando<sup>8</sup>. Ed ancora, gli statuti di alcune comunità - pensiamo, ad esempio, a Pola e a Isola - riproducono nella loro gerarchia delle fonti la scansione degli *statuta* veneziani di Jacopo Tiepolo: statuti locali, analogia, consuetudini, e, in mancanza di tali elementi, l'*arbitrium* del giudice<sup>9</sup>. Tuttavia, pur non minimizzando l'importanza di tali elementi, è possibile notare come, in settori fondamentali, non

7 Fondamentali su questo aspetto le pagine di Cozzi, *La politica del diritto*.

8 P.S. Leicht, *Note sugli statuti istriani con particolare riguardo al diritto di prelazione*, "Atti e Memorie della società istriana di archeologia e storia patria", n. s., I, 1929, p.80

9 Cozzi, *La politica del diritto*, p. 238

sussistesse alcuna integrazione tra i due diritti. Pensiamo alla giustizia penale: in questo campo solo lo statuto di Capodistria richiama esplicitamente il diritto della Dominante in funzione di fonte da applicare: che la comunità ed il suo castello, vi si legge, si reggano "secundum statuta et ordines communis Venetorum"<sup>10</sup>.

Uno degli elementi che connota in modo originale ed unitario le fonti di diritto comprese nelle redazioni statutarie istriane è rappresentato dall'ampiezza del potere discrezionale - quello che le carte archivistiche definiscono con il termine di *arbitrium* - attribuito ai rappresentanti della Serenissima inviati a reggere le diverse comunità<sup>11</sup>. Elemento certo sussidiario nel complesso reticolo di *jura* su cui ci siamo brevemente soffermati, e che, tuttavia, doveva rappresentare agli occhi dei detentori dell'autorità il momento della trasmissione in sede locale di un modo peculiare di intendere la giustizia ed il diritto, di concepire la sovranità.

Investiti di tale basilare e delicato compito di mediazione erano appunto i Rettori inviati in Istria. Questi presidiavano un territorio che rappresenta un *unicum* nel panorama coevo delle diverse province sottoposte a Venezia sia nel dominio *da Terra* che in quello *da Mar*, e che potrebbe avvicinarsi, per qualche aspetto alla conformazione istituzionale della Marca Trevigiana. Risulta evidente, per tutto il periodo di cui ci stiamo occupando, la mancanza di un centro unificante forte, di una sede di podesteria cospicua, gerarchicamente superiore alle altre. Nel corso del XIV secolo si era registrato il tentativo di attribuire determinati poteri di coordinamento delle istanze giurisdizionali - soprattutto in campo militare, ma anche nella soluzione di controversie giudiziarie tra comunità - al Capitano di San Lorenzo al Paisenatico, ma il tentativo, con l'allargarsi ed il progressivo articolarsi del potere di controllo veneziano, non aveva avuto seguito.

La scarsità di notizie attorno a conflitti di natura giurisdizionale (almeno a quello che risulta da un esame condotto sui registri del Senato e del Consiglio dei Dieci redatti nel '400) stanno a testimoniare di un evidente stato delle cose, ma soprattutto della mancata percezione, o della volontà di non recepire il problema da parte della Dominante. Il governo dell'Istria non richiedeva, nel corso della prima età moderna, la creazione di un elemento strutturante, di un'autorità capace di subordinare le diverse forme di potere diffuse a livello locale. Difficile comprendere se la costituzione di un sistema siffatto sia da attribuire ad una ben determinata scelta politica, oppure sia da interpretare come segno di una debolezza costitutiva, o di un sostanziale disinteresse veneziano nei confronti delle realtà soggette.

Sta di fatto che all'elemento della pluralità giuridica - inteso nell'accezione attribuitagli da alcuni sociologi del diritto - si viene a giustapporre il tratto caratterizzante di una notevole fluidità istituzionale. Faticosa da parte dei governanti la messa a fuoco delle

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*, 239-240.

delimitazioni di un territorio che si potesse definire come Istria, e della sua appartenenza ad una ben definita parte del Dominio. Nelle serie archivistiche del Senato che si vengono formando a partire dal 1440, provvedimenti che riguardano la zona di cui ci stiamo occupando appaiono sia nei registri *da Terra* che in quelli *da Mar*, anche se con una chiara preponderanza di documenti nei secondi. L'attività di sindacamento dell'attività degli ufficiali veneziani era svolta da patrizi inviati occasionalmente con il titolo di Sindaci e dotati di ampi poteri nelle due parti del Dominio<sup>12</sup>. I Sindaci inviati nel Dominio *da Terra* nel 1461 visiteranno la penisola istriana dopo aver giudicato i rappresentanti della Repubblica nella Patria del Friuli. Della medesima consuetudine istituzionale testimonia Marin Sanudo per il 1483, al seguito di un parente investito di quella impegnativa incombenza. In questo caso, quindi, l'area di cui ci stiamo occupando sembra piuttosto gravitare verso la terraferma veneta che essere collegata allo stato *da Mar*.

Motivi di natura giuridica ed istituzionale si venivano così a frammischiare all'opera di razionalizzazione degli apparati di potere ed al lento emergere di una più chiara, sebbene ancora sperimentale, intuizione delle prerogative sovrane, o almeno di comando, da parte della classe dirigente della Serenissima. Tutto ciò rendeva estremamente difficile l'opera dei rappresentanti veneziani incaricati del governo delle piccole sedi di podesteria della penisola.

Consideriamo l'elemento dell'*arbitrium*. Se questo, come si è potuto vedere, appariva in posizione subordinata all'interno della gerarchia delle fonti statutarie, assumeva una veste ben diversa nella redazione delle cosiddette Commissioni - brevi istruzioni o formulari che la Serenissima Signoria consegnava ai Rettori dopo la loro nomina, comprendenti i criteri cui essi si sarebbero dovuti strettamente attenere al momento di emanare una sentenza, nel rivolgersi ai loro subordinati, nel regolare in sostanza i vari momenti della loro attività. Le Commissioni costituivano, quindi, un importante elemento integrativo degli statuti già approvati; una loro interpretazione, ma anche, il possibile motivo di manifestazione di un'alterità, dell'innescarsi di una frizione tra il diritto veneto ed il diritto locale. Le Commissioni del podestà di Isola, redatte nel corso del secondo decennio del Trecento, assomigliano alla formula di un giuramento: "omni autem a me quaerenti rationem facere secundum consuetudinem dicte terre, et ubi usus a mihi defecerit secundum bonam conscientiam dicam et iudicabo"<sup>13</sup>. Emerge in tal modo con grande evidenza il momento equitativo proprio del giudice sovrano, tratto peculiare del diritto veneto insofferente verso ogni tentativo di formalizzazione e di tecnicizzazione del diritto. Una formula analoga a quella citata ricorre nei giuramenti dei rappresentanti

12 Sull'attività dei Sindaci cfr. Viggiano, *Governanti e governati*.

13 Sulle commissioni dei rappresentanti veneziani in Istria cfr. L. Pansolli, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970, pp. 248-265.

veneziani al Paisenatico, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Montona, in una raccolta di Commissioni redatte ai tempi del Doge Antonio Venier alla fine del XIV secolo.

In queste Commissioni sussistevano certamente, determinate dalla congiuntura politico-diplomatica e modellate dalle diverse situazioni locali, forti differenziazioni nel tono e nell'enunciazione. Le Commissioni del Paisenatico, ad esempio, inizialmente riduttive del potere del rappresentante veneziano - dovrei amministrare la giustizia in civile e in penale, vi si leggeva, assieme a quattro giudici tratti dal consiglio della comunità secondo gli statuti locali -, attribuivano, tuttavia, ampie possibilità al dispiegamento dei suoi poteri discrezionali ed equitativi. Le limitazioni all'intervento del rettore da parte dei locali non potevano esercitarsi quando un certo caso investiva l'onore del *Commune Veneciarum*; al rappresentante della Serenissima era inoltre consentita l'applicazione del suo "merum et liberum arbitrium" nel reprimere i comportamenti criminosi di maggior gravità: i furti nelle strade, gli omicidi, le violenze sulle donne, gli incendi dolosi. Era la stessa libertà attribuita, in un caso di poco successivo, al rettore inviato a Isola.

Da queste si differenziavano le Commissioni, sempre redatte al tempo del doge Venier, consegnate ai podestà di Capodistria e Pirano. Quelle della prima località erano improntate ad un tono di chiusa diffidenza verso la realtà locale: il rettore avrebbe dovuto giudicare, sia in civile che in penale, secondo la sua "bonam conscientiam". La non menzione della normativa statutaria giustinopolitana era da attribuirsi al fatto che la comunità si era ribellata a Venezia nel 1348, e che, di conseguenza, era stata privata del diritto di possedere le proprie leggi fino al 1394. Successive aggiunte e postille avevano, tuttavia, modificato la nettezza di tale dettato, avvicinando la Commissione del reggente di Capodistria a quella dei rappresentanti inviati negli altri centri della penisola.

A Pirano, invece, sebbene negli statuti mancasse la gerarchia delle fonti, si aggiungeva al podestà di nominare "judices sive officiales" tra i locali secondo le loro consuetudini e di avvalersene nei casi in cui a lui sarebbe sembrato opportuno. Un'analogha assistenza di elementi locali all'attività del rappresentante veneziano era prevista dalle Commissioni di Valle e da quelle di Albona.

Nel sistema giuridico veneziano una importanza fondamentale nelle modalità di intermediazione tra la capitale ed i centri soggetti era attribuita alla struttura degli appelli. Attraverso la formalizzazione ed il controllo sullo strumento dell'appello si rendeva possibile disciplinare dal centro sia l'attività dei rappresentanti veneziani in loco, che gli atteggiamenti dei governati; giudicare la legalità degli atti degli uni e degli altri; proclamare la vigenza, di fatto, di una fonte di diritto rispetto ad un'altra; modulare le ragioni dell'accentramento con le necessità della delega e dell'intervento e con il rispetto dei privilegi particolari.

Due le magistrature che rappresentavano, per l'Istria, come per il resto del Dominio, questa peculiare funzione: gli Auditori novi e l'Avogaria di comun. Ai primi era

attribuito il compito di recepire, nel corso della loro carica ordinaria di sedici mesi, gli appelli rivolti alla Serenissima in materia civile da ogni angolo del Dominio. Al termine del loro mandato gli Auditori erano tenuti a svolgere quell'opera di sindacamento degli atti dei rettori, cui abbiamo già accennato. L'unico resoconto, risalente al 1461, di tale opera di sindacamento pervenutoci per il Quattrocento, riporta, per la provincia istriana, una miriade di istanze interposte da *villici* e *rurales* riguardanti lesioni di diritti di proprietà della terra, contratti stipulati irregolarmente, pignoramenti di beni comitatini<sup>14</sup>. Oltre a questi, autori individui che ricoprivano una posizione di maggior fortuna nella gerarchia sociale, proteste per l'usurpo di possessioni, e per danneggiamenti alle proprietà (i cosiddetti "danni dati") attraversavano varie denunce.

L'aspetto da mettere in evidenza, in questa selva di microconflittualità e di piccole violenze fortemente connotative di una società, è la notevole incidenza di una richiesta di intervento da parte dei sudditi di una giustizia fortemente orientata in senso equitativo. E' a tale livello di pratiche giudiziarie (pensiamo, ad esempio, a quelle istanze che configurano la presenza dei giudici itineranti veneziani quali arbitri mediatori ed amichevoli compositori di liti) e di prassi amministrative, che il problema della convivenza tra diritto veneto e diritti locali si avverte in tutta la sua evidenza.

Analoghe considerazioni si possono svolgere rivolgendo l'attenzione all'altra magistratura d'appello cui abbiamo fatto cenno: l'Avogaria di comun<sup>15</sup>. Agli Avogadori era demandato il giudizio di legittimità sugli appelli in materia penale. Tuttavia, grazie alla facoltà loro concessa per gran parte del Quattrocento (sebbene progressivamente esaurata dal Consiglio dei Dieci) di garantire l'osservanza delle pattuizioni stipulate tra Venezia e le comunità appena assoggettate, la giurisdizione degli Avogadori aveva avuto modo di allargarsi sopra una molteplicità di materie. Si potrebbe dire che nel corso del XV secolo l'Avogaria incarni, meglio di ogni altra magistratura della Dominante, alcuni caratteri peculiari della politica del diritto veneziana: esigenza diffusa di legalità, controllo dell'attività dei rappresentanti inviati nel Dominio, saggia benevolenza nei confronti delle popolazioni soggette.

Appaiono come esemplari di quest'esigenza di contemperare pluralità di diritti e diverse funzioni politiche numerosi appelli interposti all'Avogaria da sudditi istriani nel corso del secolo. In un'area in cui risultava particolarmente diffusa la presenza di rappresentanti veneziani anche in centri di scarsa consistenza demografica, rivestiva un'importanza fondamentale, allo scopo di trasmettere un'immagine corretta della giustizia veneziana, il saper cogliere la linea discriminante tra *arbitrium potestatis* e arbitrarità, allo scopo di salvaguardare il primo e di stigmatizzare la seconda. Dall'esame degli interventi avogareschi emergono casi clamorosi dov'è fin troppo facile percepire l'intenzione dolosa da parte del rappresentante del potere pubblico, accanto ad altri

14 ASV, Auditori novi, b.184

15 Per una dettagliata analisi delle funzioni e delle attribuzioni dell'Avogaria nel corso del '400, cfr. Viggiano, Governanti e governati.

episodi, in cui l'opera interpretativa dei giudici d'appello richiedeva una maggior duttilità, presupponeva una capacità di discernimento degli effetti politici di una decisione.

Tra i casi più eclatanti si potrebbe citare il processo intentato dagli Avogadori nei confronti di Nicolò Rimondo, conte di Pola, il quale, nel corso del 1429, era stato accusato di aver contraffatto "unum capitulum sibi oppositum" allo scopo di far assolvere un suo cancelliere accusato di violenze contro un cittadino eminente<sup>16</sup>. Con la medesima severità gli Avogadori si esprimevano, sempre nel 1429, nei confronti del podestà di Umago Taddeo da Ponte, accusandolo di aver agito "contra honorem dominationis nostre et regiminis sibi commissi, in damnum maximum, iacturam, murmur et scandalum omnium subditorum sibi commissorum et etiam periculum manifestum status domini nostri". Numerose le imputazioni a carico del rappresentante veneziano<sup>17</sup>. Contravvenendo alle "antique consuetudines" della città aveva preteso che un mercante di vino gli pagasse una certa cifra per l'ormeggio della nave di sua proprietà al molo della comunità. Ad alcuni eminenti *cives* che avevano minacciato di denunciare ai tribunali della capitale talune delle sue scorrettezze amministrative, aveva risposto con arroganza, mostrando una scarsissima adesione allo spirito della sua carica ed alla *fidelitas*, che ogni rappresentante nel Dominio doveva dimostrare nei confronti della sua Patria: "che me farà la Signoria? E se non haverò né offitio né benefitio - anticipando con tali parole lo sprezzo per una eventuale futura condanna - anderò a star cum qualche Signor". Ad un *forensis*, amico di altri abitanti della comunità assai in vista, che incrociandolo non lo aveva omaggiato della rituale "reverentia", aveva rivolto la rabbiosa domanda: "non cognosci el podestà de Humago?". Ed alla risposta negativa di quello aveva soggiunto: "io tel farò ben cognoscer", facendo incarcerare il malcapitato. Aveva infine usato arbitrariamente, contro ogni legge, la tortura nei confronti di minori, soprattutto nei confronti del figlio del cancelliere della comunità; aveva offeso un tale Guelfo, "nobilis iudex" della comunità che gli si era rivolto chiedendogli di astenersi da tali gesti, con parole irripetibili, tra le quali "pravus homo et proditor et usurarius et castronarius".

Più che la distorta percezione della propria funzione da parte dei rappresentanti veneziani - che conosce coeve analogie con altre aree del Dominio *da Terra e da Mar* - quello che mi sembra opportuno mettere in evidenza, a partire dai casi che sono stati qui analizzati, è lo stato di tensione tra i ceti di potere delle comunità soggette e i rappresentanti veneziani. L'atteggiamento spregiudicato dei Rettori - probabilmente alterato dalla retorica della denuncia, e dagli stereotipi ad effetto del "cattivo ufficiale" - poteva apportare ad una delegittimazione dell'autorità della Serenissima. Erano le punte di questa frizione che gli interventi avogareschi cercavano di smussare, ripristinando una corretta immagine della sovranità marciata. Quella stessa immagine che campeggiava

16 ASV, Avogaria di comun, reg. 3648, l. c. 28r. 3.X.1429

17 *Ibid.*, c. 31v. 16.XII.1429.



simbolicamente sui vessilli e sulle logge podestarili visitate da Sanudo nel 1483: leoni alati che proteggevano il libro della legge.

Indicativo di tale stato di cose risulta l'annullamento, realizzato nel 1432, di una sentenza emanata dal podestà di Isola, Marco Badoer, con la quale si era decretato che il *civis* Giorgio Parvenzano, in quanto "persona infame", non sarebbe più stato ammesso ad una seduta giudiziaria per aver testimoniato il falso nel corso di una certa causa. Il Parvenzano era stato condannato alla privazione in perpetuo di tutte le cariche e gli uffici del comune, ed inoltre, ad esemplare lezione per l'infrazione compiuta, ad essere condotto per le strade della comunità seduto a rovescio sopra un asino, con la testa cinta da una corona sulla quale erano dipinti piccoli diavoli. Secondo gli avogadori l'atto del Badoer era contrario a ciò che un rettore poteva fare: la testimonianza non era stata deposta "in scriptis" e non era stata "autenticata" secondo le procedure previste: pertanto non poteva rappresentare una prova a carico.

Analoghi criteri ed analoghe motivazioni sembrano sottendere all'annullamento operato dagli avogadori di una sentenza del podestà di Buie Alessandro Bon<sup>18</sup>. Questi aveva condannato un *civis* giustinopolitano, Giovanni da Costa, alla pena pecuniaria di cinquanta lire ed afflittiva di un mese di carcere, perchè aveva ottenuto dal cancelliere pretorio la copia di un testamento - necessario per dirimere a suo favore una causa successoria che lo vedeva invischiato - e si era rifiutato di consegnarlo. L'elemento arbitrario addebitato dagli avogadori al rappresentante veneziano consisteva nel non aver recepito "aliquam testificationem" a carico dell'accusato, e di una sanzione pecuniaria non corrispondente alla colpa.

Alla medesima logica politica possono essere ricondotte altre intromissioni realizzate da magistrati veneziani negli anni centrali del secolo. Nel 1445 l'avogadore Cristoforo Moro giudicava legalmente infondata una "pronuncia" di cui si era reso autore il rettore di Umago Domenico Dolfin, grazie alla quale un tale era stato condannato al bando dalla città e distretto per un certo periodo di tempo, e ad essere frustrato "circumcirca castris Humagi", e quindi condotto "ad locum stendardi", ad essere marchiato d'infamia "tribus bullis"<sup>19</sup>. A giudizio del Moro il procedimento giudiziario doveva essere riformato, in quanto l'accusato "non citatus nec defensus fuit per ipsum potestatem". Analogamente, di lì a qualche mese, veniva giudicata legittima l'istanza interposta da Nicolò Pilipari di Umago condannato dal rappresentante veneziano a Buie, alla privazione "de cancellaria et arte notarie" della comunità per aver redatto, secondo quanto asserivano i capitoli d'accusa, "certum istrumentum donationis contra veritatem": "non fuit de hoc in aliqua culpa", avevano decretato gli avogadori<sup>20</sup>.

18 *Ibid.*, c. 84v, 11.VII.1433.

19 *Ibid.*, reg. 3649 (I), c.94r-v, 7.IX.1445.

20 *Ibid.*, c.105r, 12.II.1446.

L'ancora rudimentale flusso di informazioni tra centro e periferia veniva così a creare i presupposti per una sorta di primitivo regolamento di diritto amministrativo, che ora si integrava, ora si sovrapponeva, ora contraddiceva statuti locali e commissioni, venendo a costituire un elemento di ulteriore complicazione al quadro che stiamo delineando. In tale contesto concetti quali *equitas* ed *arbitrium* assumevano una molteplicità di sfaccettature, rimandavano a diverse modalità di applicazione, risultavano adattabili e modificabili secondo le diverse congiunture politiche, le situazioni locali, i soggetti sociali ed istituzionali, che interponevano appello.

Di fatto l'insieme delle istanze che stiamo analizzando e la loro ricezione da parte dell'autorità sovrana viene a configurare quella crescente formalizzazione ed istituzionalizzazione delle conflittualità che altre province venete, ed altre realtà regionali coeve - pensiamo a Firenze e a Milano - sembrano conoscere proprio a partire dagli anni centrali del Quattrocento, e che pare particolarmente interessante soprattutto quando dal settore della giustizia penale si passi a quello della giustizia civile, più fortemente incardinata nella struttura sociale, maggiormente permeata dalle consuetudini, dalle culture, dalle mentalità.

Ancora più ardue risultavano a questo livello le possibilità di integrazione tra diritto del Principe e *jura* locali, maggiore la resistenza opposta da ceti e da famiglie. In taluni casi le ragioni di una resistenza o di un'opposizione da parte dei sudditi sortivano dalla stessa confusione giurisdizionale in cui i rappresentanti veneziani erano invischiati. Pensiamo ad esempio al conflitto in corso durante il 1448 tra gli Auditori novi ed il rappresentante veneziano a Capodistria, Davide Contarini<sup>21</sup>. Quest'ultimo asseriva che gli appelli interposti dagli uomini della comunità di Buie dovevano essere recepiti dal suo foro, e fondava tale diritto sul contenuto di una lettera ducale invocata dal suo predecessore Omobono Gritti, con la quale si era decretato che Buie "gubernabatur per potestatem et capitaneum Justinopolis". Gli auditori, invece, affermavano che quella delicata materia doveva ricadere sotto il loro controllo, in quanto a loro spettava la giurisdizione d'appello su tutti gli atti emanati da patrizi eletti dal Maggiore Consiglio.

Incertezza del diritto e incapacità di interpretare correttamente le norme da adottare che si possono scorgere in altri interventi degli auditori dello stesso periodo riguardanti questioni inerenti al diritto di famiglia. Nell'agosto del 1448 i giudici veneziani comunicavano al podestà di Pirano Francesco Gradenigo il "taglio" di una sentenza del suo predecessore, che aveva stabilito che un testamento di tale Nicolò da Pirano "fuisse et esse legitime factum et suum debitum sortiri effectum", come pretendeva Caterina, madre del defunto<sup>22</sup>. Diversamente la pensava il padre di Nicolò, ed era per tale motivo che si era appellato agli auditori, i quali avevano concluso l'esame dell'appello loro

21 Auditori novi, b. 185, c. 108r, 5.VII.1448.

22 *Ibid.*, c. 131, 8.VIII.1448.

interposto decretando che la sentenza di primo grado era "male et indebite factam, contra jus et justiciam" e a danno dell'appellante.

Molto difficile da dirimere era risultata anche la "differentia" sorta a Parenzo nel corso dello stesso anno e risolta inizialmente da una sentenza del rappresentante veneziano, attorno alla divisione dell'eredità di Nicolò *de Bulleis*<sup>23</sup>. Da una parte di erano schierati i fratelli e le sorelle di quest'ultimo, ai quali era stato deciso dovessero andare tre quote ereditarie, "habito respectu ad octo partes bonorum" di cui faceva menzione l'inventario. Dall'altra parte si era schierata Bartolomea vedova di Nicolò, accusata di aver dilapidato una parte della ricchezza sulla quale era ancora aperto il contenzioso attorno a chi questa doveva spettare. Gli auditori avevano accolto le ragioni di Bartolomea, i procuratori delle parti si erano detti soddisfatti della risoluzione; è certo, tuttavia, che la risoluzione dei giudici d'appello veneziani lasciasse aperti larghi spiragli al riaffiorare della conflittualità intrafamiliare.

Inquietudini e tensioni profondamente radicate all'interno della struttura sociale e di potere della penisola; problemi e controversie che con grande difficoltà potevano essere neutralizzati da un intervento esterno, quale quello veneziano, non sempre percepito ed interpretato come legittimamente fondato. Pensiamo alle lamentazioni rivolte agli auditori nel corso del 1448 da tale Nicolò di Simone di Buie, il quale chiedeva che fosse regolarizzata la sua posizione di fronte all'autorità pubblica<sup>24</sup>. L'appellante affermava di aver versato al camerlengo del rettore (responsabile della gestione locale del fisco) una "certam pecuniarum quantitatem" per la tassa dell'"erbatico", che non era stata defalcata da un certo credito che doveva alla Serenissima. Nello stesso periodo Davide Contarini, podestà e capitano di Capodistria, veniva avvisato che l'ufficio degli auditori aveva approvato l'appello rivolto dalla comunità di Pinguente contro una "proclamationem et prohibitionem" cui stesso pronunciata in favore di Andrea Bon, nobile veneziano e "conductor juris" del castello di Pietrapelosa, il quale rivendicava la sua giurisdizione su certi pascoli e boschi, assieme al diritto di "incidere ligna"<sup>25</sup>.

Già nel corso del 1445 gli avvocatori avevano avuto modo di mettere alla prova le loro capacità interpretative in una questione in cui risvolti civilistici e penalistici si mescolavano, ed in cui il senso dell'onore e della ricchezza della famiglia si confrontava con quello della intangibilità ed immutabilità delle consuetudini, e con quello della dignità e dell'autorità dello Stato, della certezza del diritto. Un caso interessante, anche per la molteplicità dei risvolti procedurali che ebbe modo di conoscere e per la controversia che si venne ad aprire tra magistrature centrali e rappresentante locale. A rivolgersi ai giudici d'appello veneziani erano stati i figli ed eredi di Giovanni Viola di Capodistria, il quale, poco prima di morire, era stato condannato alla pena pecuniaria di quaranta lire, a causa di alcune *percussiones* che aveva inferito ad un *civis* del luogo. I discendenti del

23 *Ibid.*, cc. 135v-6r, 14.VIII.1448.

24 *Ibid.*, c. 69r, 21.V.1448.

25 *Ibid.*, c. 84r, 5.V.1448.

Viola, venuti a sapere che secondo quanto "semper observatum fuit" - e qui sarebbe interessante capire chi abbia fatto da mediatore di cultura giuridica tra questi e l'antico strato di norme consuetudinarie, forse neppure tanto provate - che non poteva essere eseguita ed eseguita dai successori la condanna di un reo che fosse mancato di vita<sup>26</sup>. Immediato il ricorso dei familiari del Viola al podestà giustinopolitano Andrea Leon, ma questi non aveva preso in considerazione la loro istanza. A questo punto si erano interpellati agli avogadori che avevano ritenuto di redarguire con una solenne lettera il rappresentante veneziano, ma questi aveva risposto orgogliosamente con una missiva in cui si chiedeva se dirimere questioni di quel tipo fosse "de foro ipsorum Dominorum Advocatorum", senza che vi potessero intervenire tribunali o consigli dove avrebbe potuto far sentire le proprie ragioni. A questo punto gli avogadori Andrea Mocenigo e Matteo Vitturi avevano introdotto, "pro omni honestate servanda", la questione alla Quarantia, dove le loro istanze e quelle della parte che si era loro rivolta erano state accolte.

Interessante notare come una simile facoltà esercitata dal centro di un intervento correttivo, fortemente orientato da un calcolo di opportunità politica, si possa avvertire anche in questioni apparentemente di minor importanza, a testimonianza del costituirsi di canali di collegamento tra capitale e province soggette. Sempre nel 1445 il podestà di Cittanova Paolo Bonci aveva dovuto subire l'intervento censorio dell'avogadore Andrea Donà<sup>27</sup>. Il rappresentante veneziano nella piccola comunità aveva condannato due uomini ad essere frustati e marchiati d'infamia per il furto di due buoi ad un tale Tommaso *de Verteneglo*. Un esame delle scritture processuali e degli allegati condotto a Venezia dagli avogadori aveva invece dimostrato che l'illecita sottrazione non sussisteva, in quanto i condannati avevano prodotto un contratto d'acquisto degli animali che li scagionava da ogni colpa.

Un documento assai interessante su come un patrizio veneziano poteva percepire le diverse realtà economiche e sociali, di potere e culturali, dislocate all'interno della penisola istriana, è costituito dall'*Itinerario* nella Terraferma veneta compiuto nel corso del 1483 dal futuro diarista Marin Sanudo al seguito dello zio paterno Marco, nominato nell'occasione Sindaco<sup>28</sup>. Un documento straordinario, questo, sotto il profilo psicologico ed antropologico. In esso curiosità erudita e passione per la riscoperta classicità si affiancano ad annotazioni architettoniche e naturalistiche, si mescolano a secche precisazioni sulle rendite delle camere fiscali, sull'autorità detenuta dai rappresentanti veneziani, sulla peculiare connotazione economica delle diverse località. La descrizione dell'Istria compiuta da Sanudo è ricca di reminiscenze classiche: può essere interessante

26 *Ibid.*, reg. 3649 (I), c. 79v, 3.III.1445.

27 *Ibid.*, c.84r, 20.V.1445.

28 M. Sanudo, *Itinerario di Marin Sanudo per la terraferma veneziana nell'anno 1483*, a cura di R. Brown, Padova 1847.

sottolineare come il nostro autore considerava - secondo l'impianto geografico degli autori classici, Plinio *in primis* - la penisola come un tutto unitario, una realtà che recava le orme di un passato glorioso, che defluiva, nella sostanza, in un altrettanto prestigioso presente sotto il vessillo marciano<sup>29</sup>. Pensiamo, ad esempio, a quanto Sanudo scrive di Capodistria "città prima de l'Istria, dimandata Justinopoli perchè Justino, figlio di Justiniano Imperador, et successor ne l'imperio paterno, in quest'insula allora Capraria, et era chiamata Pullara, edificò una città". Rivestite di splendore, nella stessa località, le sedi del potere e del culto ecclesiastico: notevole il vescovado e dotato di cospicue entrate, straordinario l'altare dedicato a S. Nazaro. Diversa fortuna per le istituzioni civili: il palazzo del podestà e capitano veneziano non risultava in buono stato, tuttavia, e questo era un segno dei tempi - infatti l'erezione o il restauro di sedi dei rappresentanti del potere veneziano era diffusa, nello stesso periodo, in numerose altre località sottoposte alla Serenissima - era in corso di avanzato restauro. Sanudo, infine, si soffermava, su un particolare modo di sovranità data alla coltura della vite che differenziava la zona di cui ci stiamo occupando dalle altre della Terraferma veneta: "le vigne basse in terra non chome altrove avemo visto"<sup>30</sup>.

Pirano, agli occhi del viaggiatore veneziano, rappresentava una realtà di ancora maggior interesse, per una conclamata propensione verso la città di San Marco<sup>31</sup>. Sebbene l'architettura civile e difensiva lasciava alquanto a desiderare ("Pyram è circondato di mure licet sieno debole, àno alcune muralgie, sopra el monte signoriza la terra, et al mezo è uno castello chiamato san Zorzi, et è forte, ma non è tegnudo con nuina diligentia"), altri segni testimoniavano con eloquenza di una *fideltitas* fortemente radicata: sopra la piazza campeggiavano diversi stendardi, e Sanudo si era meravigliato di due di questi. Alcuni abitanti del luogo gli avevano comunicato di essere "*voluntarie* venuti sotto S.Marco" e ne avevano intessuto "tute sue lode". Sopra uno degli stendardi era scolpita a chiare lettere un'iscrizione dall'indubbia valenza simbolico-politica: "*Aliger ecce leo; terras, mares, sydera carpo*". A testimonianza di una peculiare recezione della cultura classica, nel loggiato della chiesa di S. Giorgio patrono della località era stata apposta un'altra scritta significativa: "*Nostris tuta manes precibus, Pyraea tellus*". Infine, sulle mura dell'abitazione che aveva visto risiedere uno degli ultimi rappresentanti veneziani compariva un encomio a futura memoria: "*Sagredo Ludovice, decus tibi tutor honesti*".

Parenzo non possedeva per Marino Sanudo una forza di suggestione paragonabile a quella di Pirano, apparendo semplicemente come una "cittade anticha situada sul mar", con una piazza di ridotte proporzioni, come poco consona alla funzione che doveva incarnare doveva giudicarsi la sede pubblica del Rettore veneziano<sup>32</sup>.

29 Itinerario, p. 147

30 *Ibid.*, p. 148

31 *Ibid.*, pp. 150-151

32 *Ibid.*, p. 152.

Di Pola veniva infine ricordata la perenne classicità: "città antiquissima et fu colonia de Romani, de l'Histria et tuta Italia última città", anche se gli abitanti sembravano non dedicare troppa cura a tali straordinarie memorie<sup>33</sup>.

I problemi di giurisdizione sui quali ci siamo già brevemente soffermati - dal conflitto di competenze tra rappresentanti nel Dominio e giudici dei tribunali della capitale, allo scontro ora larvato, ora conclamato, tra gli stessi Rettori e individui appartenenti ai ceti eminenti locali - avevano dunque conosciuto una notevole intensificazione quantitativa nella prima metà del Quattrocento. Non si trattava, tuttavia, di una mera questione quantitativa. In Istria, come nelle altre parti del Dominio, gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo rappresentano un momento di svolta: il compito precipuo dei governanti rimaneva quello di garantire la "pacem et quietem" dei sudditi, ma, per realizzarsi, quella funzione, di fronte al diverso contenuto delle istanze interposte ed alla pluralità delle forme giuridiche che le contenevano, doveva assumere vesti nuove. Per controllare l'eterogeneo mosaico composto dai Dominii *da Terra e da Mar*, intessuto di *iura* i più disparati, da quelli di origine romano-imperiale a quelli consuetudinari, a quelli derivati dal diritto canonico a quelli inerenti le giurisdizioni signorili e feudali, era necessario che si formasse un'istanza coordinatrice, che fosse in grado di scansare le tradizionali lungaggini, di evitare confusioni e sovrapposizioni tali da far smarrire, nella labirintica tessitura del sistema polisiodale veneziano, il senso della giustizia. Un'istanza capace di affermare istanze autoritative - soprattutto grazie ad un rapporto di segno diverso rispetto al passato con i Rettori - coordinandole con la necessaria salvaguardia delle prerogative locali. L'istituzione nella quale, negli anni centrali del secolo, tali eterogenee incombenze trovarono modo di sintetizzarsi è costituita dal Consiglio dei Dieci<sup>34</sup>.

Particolarmente significativi del complesso delle realtà che stiamo indagando risultano alcuni interventi del "supremo tribunale", nei quali l'avocazione alla capitale dell'esame delle controversie locali è indirizzata a diminuire - grazie alla possibilità di adottare la procedura "inquisitoria", rispetto a quella "accusatoria" propria dell'Avogaria di comun e delle Quarantie - i tempi processuali, inquadrando la questione all'interno della produzione normativa statale, o cercando di adattare a quella una conclusione di ordine più generale. Nel 1461, con la motivazione che per una *parte* del Consiglio dei Dieci non potevano essere alienate "possessiones, livella, pheuda, aut alia bona communis" senza espressa licenza dei Capi dello stesso Consiglio, veniva risolta in via definitiva una intricata questione giurisdizionale<sup>35</sup>. Alcune famiglie istriane pretendevano di

33 *Ibid.*, pp. 153-154.

34 Sul Consiglio dei Dieci nel '400 cfr. M. Knapton, *Il Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa nel secondo Quattrocento*, in *Atti del Convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori*, Milano 1981, pp. 235-260.

35 ASV, Consiglio dei Dieci, reg. 16, c.38v, 23.IX.1461.

vantare diritti giurisdizionali sopra alcuni "livella" dislocati nel territorio di Pirano. Da una parte affermavano le loro prerogative i componenti della famiglia Del Bello di Pirano, dall'altra i Malaspina, originari di Montona. In un primo momento il giudizio era stato sottratto ai rappresentanti veneziani in Istria - forse sospettando collusioni con una delle parti - ed era stato delegato al Luogotenente della Patria del Friuli residente ad Udine. In tale decisione entrava anche un motivo di natura giurisdizionale: infatti quelle terre facevano parte "ab antiquo" del patrimonio del Patriarca aquileiese. Erano stati gli stessi procuratori delle parti in causa a rivolgersi alla capitale. Immediata la risposta dei Capi del Consiglio dei Dieci: data la complessità degli interessi in gioco, e la valenza chiaramente politica che attraversava la questione, i diritti di Dal Bello e Malaspina sarebbero stati valutati entro il mese di ottobre dai presidenti del tribunale secondo "id quod sit juris et justicie".

Era prevalentemente il Consiglio dei Dieci, nella seconda metà del Quattrocento, e non più l'Avogaria ad esercitare il controllo di legalità sugli atti dei Rettori. Nel 1460, ad esempio, veniva rammentata al rappresentante veneziano a Montona una clausola della sua Commissione che recitava "quod toto tempore sui regiminis dormire nec exire debeat de nocte extra dictam terram"<sup>36</sup>. Tutti possono immaginare, concludevano i Dieci, l'importanza strategica della comunità nella difficile congiuntura politico-militare, e non era certamente ammissibile il rischio di perderla per la leggerezza o per l'improntitudine di un rettore. Per tale motivo, se il destinatario del provvedimento insisterà nel trascurare la disciplina connaturata alla sua carica, verrà privato in perpetuo della possibilità di esercitare la funzione rettoriale a Montona, e di concorrere per due anni all'attribuzione di "officia et beneficia" per la città capitale e per il Dominio. Si aggiungeva inoltre al podestà e capitano di Giustinopoli, e al podestà di Raspo, oltre che a quello residente a Montona, di recepire la deliberazione, con le connesse pene, "in eorum commissione, ut predicta observent et faciant observare".

Anche per quello che riguardava la risposta a suppliche interposte dai sudditi riguardo a questioni nelle quali l'elemento politico e l'affermazione di sovranità e di tutela della sicurezza dello Stato rivestiva, almeno apparentemente, un minor peso politico la funzione di controllo e coordinamento esercitata dal Consiglio dei Dieci cominciava a farsi avvertire. Così, nel 1463, veniva accolta l'istanza impetrata da Rovigno che appariva "reducta ad maximam penuriam et extremitatem frumenti" a causa della guerra appena trascorsa<sup>37</sup>. Gli uomini di quella comunità affermavano di aver aiutato le genti d'arme veneziane, foraggiandole "tam de frumento quam de pane et omnibus aliis opportunis", soprattutto forgiando "lapides per bombardis nostris", sostenendo gravi spese. Chiedevano pertanto - incontrando piena accoglienza - che Venezia concedesse loro duecento staia di frumento da condurre a Rovigno.

36 *Ibid.*, c. 11v, 13.VIII,1460.

37 *Ibid.*, c. 107r, 22.XI,1463.

Notevole fin dai primi anni del secolo la tendenza da parte degli avogadori ad accogliere, secondo criteri equitativi o soltanto molto lontanamente determinati da considerazioni giuridico-formali, istanze di revisione di sentenze provenienti da sudditi dell'Istria anche su questioni di importanza apparentemente assai limitata. Nel 1417 tale Almerigo da Pola protestava di fronte ai giudici d'appello veneziani per l'illegittimità di un mandato del podestà di Grisignana Maffeo Foscarini, il quale gli aveva imposto "quod iret vel mitteret ad laborandum ad quandam calcariam". In seguito al rifiuto opposto da Almerigo, che affermava di non essere e di non voler considerato "in numero convicinorum", il rettore l'aveva condannato a non percepire per dieci anni uno "stipendium" che la comunità gli doveva e ad una consistente pena pecuniaria. In seguito al volontario allontanamento dell'inquisito, evidentemente mosso dalla volontà di evitare il pagamento della penale, il rappresentante veneziano aveva addizionato alla sentenza duecento lire e un anno di carcere. Gli atti emanati dal Foscarini dovevano ritenersi, a detta degli avogadori, contro ciò che quello "fieri poterat ed debebat et contra iuris debitum"<sup>38</sup>.

Nel 1420, con analoghe motivazioni, venivano invalidate due condanne pecuniarie di lieve entità decretate dal podestà di Isola contro abitanti della comunità che avevano dimostrato una qualche "inhobedientia" nei suoi confronti<sup>39</sup>. "Indebite et iniuste lata" era stata considerata dai giudici veneziani una sentenza pronunciata dal podestà di Umago Taddeo da Ponte, riguardante una rissa scatenata nella comunità da lui dipendente<sup>40</sup> "sententia late excessive" e bando non conforme alla colpa 19.VI.1432 dal Podestà di Umago, "occasione certe percussionis facte" da un certo Domenico in un rissa. Bando dalla comunità e dal distretto, pecuniaria all'offeso, pagamento anche del medico. annullata solo per quello che concern, e il bando, c. 98v, 15.IX.1433..

### POVZETEK

*V prispevku avtor skuša doumeti beneško pravno politiko na istrskem polotoku v XV. stoletju. Analizira beneško politično kulturo in sredstva, s pomočjo katerih je Serenissima vsiljevala lastno vladavino. Na isti način obravnava vlogo rektorjev, ki so prihajali iz centra, in njihov pogosto zelo konflikten odnos do podvrženega ljudstva kakor tudi odnos podložnikov do gospodarjev. Analiza določene sodne kazuistike je avtorju omogočila dojeti zapleteno prepletanje beneškega in lokalnega prava.*

38 ASV, Avogaria di comun, 3647 (I), c. 35v, 14.VI.1417.

39 Id., cc. 84v e 85r, 14.X.1420.

40 Id., reg. 3648, (I), c. 25r, 22.VI.1429. Analoghe a queste le due intromissioni realizzate dagli Avogadori c. 55v., 27.VIII.1431. Contro condanna pod. giust. omobono gritti: Sante Gavardo "occasione excessum et percusionem" : 1 anno di carcere e cinquecento lire...anche qui considerazioni non legate a motivi giuridici ma a criteri di equità.